



TRIBUNALE DI MATERA

Ufficio esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione

esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

a scioglimento della riserva assunta in ordine al ricorso in opposizione all'esecuzione depositata in data 1.2.2021;

considerato, al di là della inammissibilità *ex art. 669 – septies, co. 1 c.p.c.* della maggior parte delle argomentazioni ivi sviluppate, siccome già poste a fondamento del precedente ricorso del 20.5.2019 definito con ordinanza reiettiva del 20.1.2020, che parte ricorrente ha eccepito, sulla scorta di una propria relazione di consulenza tecnica, l'insussistenza dell'obbligazione restitutoria, rispetto ad entrambi i contratti di mutuo azionati dalla creditrice pignorante, all'epoca della "*risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine*";

ritenuto di dover quindi approfondire, mediante istruttoria tecnica, tale questione, in funzione della delibazione dei profili di merito dell'opposizione connotati in termini di novità;

P.Q.M.

nomina consulente tecnico d'ufficio, per l'espletamento della verifica contabile circa l'effettiva morosità della società mutuataria, all'epoca della decadenza dal beneficio del termine, il dottor _____, commercialista in _____ con studio _____ ;

fissa la comparizione delle parti e del C.T.U. (il quale provvederà a sottoscrivere telematicamente il verbale di conferimento dell'incarico, che sarà redatto ed inoltrato all'esito della udienza, una volta esaminate le deduzioni ed allegazioni delle parti) per l'udienza del 15.3.2022, da tenersi con analogha modalità di trattazione scritta e termine sino ai 5 giorni antecedenti per il deposito di note scritte.

Si comunichi alle parti ed al C.t.u.

Matera, 3.2.2022

IL G.E.





TRIBUNALE di MATERA

VERBALE DI GIURAMENTO CON QUESITI

Il Giudice sentite le parti formula i seguenti quesiti:

1) riepiloghi, mediante apposita tabella, l'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice, il saggio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori pattuiti, l'ammontare delle somme restituite dalla parte debitrice (fino alla notifica del precetto nonché se del caso, successivamente) *all'epoca delle risoluzioni;*

2) determini il **TEG contrattuale** mediante le modalità di computo stabilite dalle "Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate nel luglio 2016, e in ogni caso:

2.1) includa nel TEG contrattuale: a) eventuali compensi di mediazione percepiti dal soggetti intermediari; b) la commissione/penale di risoluzione per inadempimento (connessa cioè all'omesso pagamento delle rate di mutuo); c) le spese collegate all'erogazione del mutuo (quali: spese per polizze assicurative e per perizie tecniche);

2.2) escluda dal TEG contrattuale: a) le spese per imposte e tasse; b) la commissione di estinzione anticipata;

3) determini, tenuto conto della specifica tipologia contrattuale in oggetto, la misura del **TSU** (tasso soglia usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto, separatamente per:

3.1) gli **interessi corrispettivi**, applicando:


a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011 [1] la formula "TEGM aumentato della metà";

b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";

3.2) gli **interessi moratori**, applicando:

a) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati anteriormente al 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori (se riportata, anche a titolo meramente statistico, nei decreti ministeriali: cfr. D.M. 25/3/2003 e successivi): il tutto aumentato della metà"; ovvero, nel caso in cui il decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente all'epoca di conclusione del contratto difetti dell'indicazione della maggiorazione

1

- media degli interessi moratori, la formula di cui al precedente punto 3.1.a) ("TEGM aumentato della metà");
- b) laddove il giudizio abbia ad oggetto contratti stipulati a partire dal 14/5/2011, la formula "TEGM + maggiorazione media degli interessi moratori: il tutto aumentato di un quarto e di ulteriori quattro punti percentuali";
- 4) accerti se l'ammortamento a rata costante (c.d. alla francese) previsto dal contratto sia in regime composto (in luogo di quello semplice art. 821, comma 3, c.c.) e se ciò sia stato esplicitato in contratto;
- 5) stabilisca, in base al raffronto tra TEG contrattuale e TSU relativo a ciascun tipo di interessi, se siano stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, determini **il saldo dei rapporti dare/avere** tra le parti al momento della notifica del precetto (nonché, se richiesto, all'attualità) in uno dei modi seguenti:
- 5.1) in caso di non eccedenza del tasso soglia relativo a entrambi i tipi di interessi, applicando le condizioni contrattuali pattuite tra le parti;
- 5.2) in caso di eccedenza degli interessi corrispettivi rispetto al corrispondente tasso soglia, escludendo qualsivoglia interesse;
- 5.3) in caso di eccedenza dei soli interessi di mora rispetto al corrispondente tasso soglia, applicando al capitale concesso a mutuo il saggio convenzionale degli interessi corrispettivi (sia sulle rate scadute fino alla data di risoluzione, sia sul capitale residuo, mediante attualizzazione al momento della risoluzione), in luogo di quello degli interessi moratori;
- 5.4) in caso di ammortamento con applicazione del regime composto non previsto in contratto, conteggiando il regime semplice;
- 6) verifichi se, alla data della notifica del precetto, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme restituite a quella data dalla parte mutuataria, quest'ultima fosse in mora o meno (con la relativa quantificazione) rispetto al piano di ammortamento, eventualmente rielaborato per effetto della ricorrenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 5.2), 5.3) e 5.4.);"
- 

TRIBUNALE DI MATERA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL G.E.

vista l'istanza di integrazione/correzione dell'ordinanza di formulazione dei quesiti al Consulente tecnico d'ufficio e ritenutala meritevole di accoglimento, perché coerente con le premesse di cui al punto 1) del medesimo provvedimento;

P.Q.M.

Dispone che il C.t.u., dott. . , nell'espletamento dell'incarico conferitogli, provveda ad effettuare le operazioni peritali tenendo conto dell'integrazione indicata da parte opponente nell'istanza del 31.3.2022 (parametrando, quindi, i propri accertamenti all'epoca della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine).

Si comunichi alle parti ed al Consulente tecnico d'ufficio.

Matera, 15.4.2022

Il G.E.

